

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2332

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ZANOLETTI, COSTA, CIMMINO,
RONCONI e DENTAMARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1997

—————

Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il Parlamento italiano si è da tempo impegnato ad affrontare l'intera tematica delle minoranze etnico-linguistiche esistenti sul territorio nazionale, in un organico contesto che tenga conto dei precedenti legislativi e degli aspetti storici e culturali del vasto e complesso problema. Nell'intento di arricchire il dibattito che certamente si svolgerà nelle aule parlamentari, dopo il penetrante esame che se ne è già avuto nelle passate legislature nelle Commissioni competenti, il presente disegno di legge intende contribuire alla soluzione del problema nel quadro degli interessi del Paese e del pluralismo politico che lo caratterizza che, lungi dal costituire un attentato all'unità nazionale, ne costituisce, al contrario, una ricchezza in gran parte da utilizzare, per la convivenza civile tra gli italiani.

1. *Fatti linguistici: dal monolinguisimo al plurilinguismo*

Il punto forte della linguistica contemporanea in Europa è senza dubbio lo studio condotto da F. de Saussure, uno dei più acuti ed autorevoli indoeuropeisti. I suoi concetti rispetto all'uso della lingua e della parola chiariscono che la prima è il sistema dei valori, che non sono astrazioni ma realtà psichiche ed è valida per un'intera collettività; è qualche cosa che esiste in ciascun individuo pur essendo comune a tutti e quando il soggetto utilizza il patrimonio sociale per gli atti linguistici individuali questa diventa parola.

In pratica ogni atto linguistico umano, sia esso parlato, scritto o pensato, è sempre un atto di parola, ma presuppone sempre una lingua.

«La *langue* rappresenta un sistema lessicale e grammaticale che ha un'esistenza virtuale nella coscienza degli individui componenti una comunità linguistica; senza tale gruppo, sia esso piccolo o grande, di parlanti, la *langue* non esisterebbe» (Iorgu Jordan, John Orr: «Introduzione alla linguistica romanza», Piccola Biblioteca Einaudi, 1978).

Questa enunciazione del pensiero saussuriano fornita da Jordan e Orr è completata come segue per quanto riguarda la parola: «... la *parole* sta ad indicare l'atto col quale l'individuo si serve della *langue* per esprimere le sue idee, perciò è per sua natura individuale».

La tutela delle lingue minoritarie diventa quindi un diritto-dovere dello Stato per esaltare appieno il patrimonio di capacità linguistica del cittadino, inteso come tramite per l'arricchimento della personalità e come impulso ad una più corretta ed intensa capacità operativa.

Lo Stato unitario ha costruito l'unità linguistica e «culturale» del Paese con un'azione scolastica incentrata su un rigido monolinguisimo, mettendo al bando tutte le parlate non conformi al modello italiano proposto, ignorando, nei modi della didattica, le condizioni cognitive, psicologiche, sociali dell'apprendimento.

Questa visione monolitica si è dimostrata inadeguata a cogliere il legame che la lingua stabilisce con le esigenze comunicative dei suoi utenti.

Si sono affermate nuove correnti di educazione linguistica, fondate sulla funzionalità comunicativa di ogni produzione linguistica individuale.

La realtà espressiva di ciascun individuo in età scolare, così com'è determinata dall'appartenenza ad un gruppo sociale, va

dunque collocata all'interno dello spazio comunicativo della comunità nel suo complesso, assumendola come dato di partenza su cui innestare l'azione educativa, volta alla sua espansione.

Il cittadino può così accedere a strumenti espressivi più ampi, salvaguardando l'identità psicologica e culturale della persona, che può costruire i propri strumenti comunicativi senza negare quelli di origine, rispettando, in un percorso di formazione, i tempi cognitivi e maturazionali del proprio sviluppo.

Il plurilinguismo, innestandosi sull'idioma originario, consente non solo di mantenere ma di valorizzare il patrimonio linguistico culturale del gruppo, tendendo ad un inserimento nella struttura culturale della comunità maggiore.

Il linguista ceco Villém Mathesius (Circolo di Praga, 1926) sostiene che: «La lingua è un sistema di mezzi di espressione appropriati a uno scopo. Ciò significa il carattere strutturale del linguaggio (...) ogni elemento della lingua esiste solo perchè adempie una funzione per lo più comunicativa, il linguaggio non è (...) ermeticamente separato dalla realtà extralinguistica, ma (...) la sua funzione principale è di riferirsi a tale realtà».

I fatti linguistici, dunque, sono le rappresentazioni acustico-motorie soggettive di ciascun individuo «nella misura in cui esse assolvono una funzione differenziatrice di significati»; è quello che gli studiosi di Praga chiamano fonema e che concepiscono come un fatto psicologico.

Lo strutturalismo americano collega la linguistica all'antropologia perchè studiando la lingua occorre anche studiare la vita e la cultura di chi la parla.

E. Sapir, inoltre, avverte che il linguaggio non solo è - autonomamente dal grado di sviluppo culturale della comunità che lo usa - tale da condizionare la visione che l'uomo ha della realtà (la lingua è lo stampo del pensiero, non viceversa), ma è al centro di una problematica assai vasta.

La linguistica è legata all'antropologia, alla storia della cultura, alla sociologia, alla psicologia, alla filosofia.

2. *Distinzione lingua-dialetto - Plurilinguismo nella scuola*

Dal punto di vista teorico occorre evidenziare l'assenza di caratteristiche «interne» fonologiche, grammaticali, sintattiche, lessicali, che collochino lingue e dialetti su piani diversi, abilitando soltanto le prime ad essere lingue di cultura e lingue nazionali.

Solo l'uso sociale nei secoli e le vicende storiche delle comunità hanno affermato alcuni dialetti come lingue nazionali (spagnolo, tedesco, francese, italiano, fra il 1300 ed il 1500).

L'italiano al momento dell'Unità era parlato solo dallo 0,8 per cento della popolazione e si è espanso alla massa dei cittadini di tutte le regioni, che in origine usavano idiomi tanto diversi da non permettere scambi comunicativi, per cui si impose un ampliamento delle competenze comunicative individuali, che pongono accanto alle lingue delle minoranze, ai dialetti, l'italiano *standard*, imponendo così un livello di competenza bio-trilingue.

Oggi, finalmente, si è allargata la consapevolezza che solo il rispetto della lingua e della cultura minoritaria può introdurre a nuovi sistemi linguistici e culturali, realizzando la crescita delle comunità che si incontrano e che si arricchiscono degli elementi formativi delle reciproche culture.

Ciò significa, dopo i nuovi programmi della scuola media del 1979 e quelli della scuola elementare del 1985, che si deve ribaltare la politica scolastica statale sia per quanto concerne gli obiettivi che i contenuti e la metodologia didattica.

Partendo dal naturale plurilinguismo della società italiana il percorso metodologico della programmazione scolastica raccorda il patrimonio d'origine linguistico-culturale alla scansione degli obiettivi e dei tempi della didattica.

I nuovi studi di linguistica e sociolinguistica devono tradursi in atteggiamenti concreti: occorre quindi realizzare una politica scolastica capace di garantire a tutti la conoscenza dell'italiano come di ogni altro idioma diverso dall'italiano, sia esso una lingua nazionale o la lingua naturale di una minoranza linguistica locale.

3. Il problema delle minoranze a livello europeo

Il Parlamento europeo ed il Consiglio d'Europa hanno espresso chiaramente la loro posizione circa la tematica delle minoranze etnico-linguistiche.

Recentemente (Risoluzione 192, 14 settembre 1988) proprio il Consiglio d'Europa ha approvato una «Carta europea delle lingue regionali e minoritarie», che segna una pietra miliare in tema di minoranze etnico-linguistiche, sia in relazione a fondamentali affermazioni ideali e sia per un esplicito indirizzo operativo riferito all'insegnamento, ai *mass-media*, alle attrezzature culturali, alle relazioni con l'amministrazione ed alla partecipazione alla vita pubblica, che gli Stati interessati sono sollecitati ad attuare.

Tra le motivazioni evidenziate dalla Carta europea per la difesa delle lingue regionali o minoritarie balza evidente il principio informatore del documento quando pone quali soggetto ed oggetto della tutela le lingue proprie delle minoranze.

È la lingua, più che la minoranza stessa, ad essere considerata immediato riferimento di dimensione culturale europea da difendere e tutelare appieno, ponendo come diritto inalienabile per i cittadini europei l'utilizzo del proprio individuale patrimonio linguistico.

La tutela intende salvare, riabilitare, valorizzare le lingue naturali quand'anche fossero state finora male o affatto protette, al punto da presentarsi in via di sparizione. Questa tutela, che appartiene ai valori più profondi dell'identità europea, testimonia,

attraverso la diversità, la ricchezza delle nostre culture.

Preservare tale identità plurilingue costituisce un reale progresso lungo il percorso della costruzione dell'Europa.

Il diritto all'uso delle lingue minoritarie, naturali, si impone ai poteri pubblici; le provvidenze statali da adottarsi devono tener conto di un fattore di equilibrio, garantendo la tutela sia alle lingue minoritarie naturali, già riconosciute e parlate da un notevole numero di cittadini, sia a quelle che non beneficiano ancora di un appoggio ufficiale, quand'anche fossero parlate da un numero molto limitato di cittadini. Tali provvidenze devono essere efficaci e garantire, quindi, un nucleo minimo comune di tutela.

La Carta europea riafferma con chiarezza il diritto delle popolazioni di esprimersi in lingua regionale o minoritaria sia nella vita privata che in quella sociale, essendo questo un principio irrinunciabile conforme a quanto contenuto nella *Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l'Europe*, nel *Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies* e nell'*Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe*.

La tutela e la promozione delle lingue regionali o minoritarie rappresenta un contributo fondamentale per l'Europa costruita su principi di democrazia e di diversità culturale.

Le lingue regionali e minoritarie mai come oggi rischiano di sparire e col rischio di impoverire gravemente la tradizione e la ricchezza culturale dell'Europa; è quindi legittimo, necessario ed urgente adottare misure particolari per preservarle e valorizzarle.

Tali misure, ben lungi dal porsi come ostacolo alle lingue nazionali, costituiscono un contributo basilare per un'Europa fondata sulla diversità delle culture, nel pieno rispetto delle sovranità nazionali e delle integrità territoriali.

I patrimoni di lingua regionale o minoritaria dell'Europa sono lingue parlate su un territorio da nuclei di persone, inseriti nello Stato, che costituiscono un gruppo numericamente inferiore alla popolazione dello Stato, nucleo che usa come propria espressione linguistica naturale una lingua diversificata da quella statale.

Le forze politiche devono impegnarsi, analogamente all'azione già condotta presso il Consiglio d'Europa, ad individuare i mezzi adatti secondo il sistema costituzionale proprio dello Stato, per assicurare il rispetto e le garanzie riconosciute dalla Carta europea, senza alcun detrimento o contrasto con le disposizioni vigenti nelle regioni a statuto speciale.

In particolare, alla luce delle indicazioni approvate dal Consiglio d'Europa, è necessario:

proporre provvedimenti di legge intesi a rendere possibile l'insegnamento delle lingue regionali e minoritarie a qualsiasi livello di scuola;

proporre provvedimenti per l'insegnamento della storia e della cultura che sono alla base delle lingue regionali e minoritarie in quanto componenti del patrimonio europeo;

assicurare la formazione necessaria per gli insegnanti preposti a tale servizio, nonchè garantire le occorrenze materiali e finanziarie necessarie a tale scopo;

favorire l'uso amministrativo e giuridico delle lingue regionali o minoritarie;

fare in modo che le autorità pubbliche possano recepire negli atti amministrativi, oltre al testo italiano, il testo in lingua regionale o minoritaria senza che questo comporti spesa per gli interessati che lo richiedono;

favorire pubblicazioni in lingua regionale o minoritaria;

rispettare nelle indicazioni toponomastiche le formulazioni in lingua regionale o minoritaria;

favorire la ricerca terminologica in campo amministrativo-tecnologico secondo

le caratteristiche della lingua regionale o minoritaria;

privilegiare nelle assunzioni dei dipendenti pubblici la padronanza della lingua regionale o minoritaria relativamente al proprio ambiente;

favorire l'uso continuativo delle lingue regionali o minoritarie nei *mass-media*;

promuovere l'allestimento di opportuni presidi culturali (musei, archivi, biblioteche, centri di cultura, istituti di studio) inerenti alle lingue regionali o minoritarie;

favorire traduzioni da e per le lingue regionali o minoritarie.

4. *L'articolato*

L'articolo 6 della Costituzione afferma che «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche». Leggi particolari traducono in atto il dettato costituzionale, ma non esiste una legge quadro che per tutte le minoranze precisi il concetto di tutela nei vari campi (compreso quello scolastico).

La realtà dei patrimoni linguistici regionali in Italia è molto ricca ed articolata e non può essere tassativamente elencata in un disegno di legge, senza correre il rischio di lacune anche gravi. Con questo disegno di legge noi proponiamo, non già la tutela di poche espressioni linguistiche locali, verso le quali non ci pare in alcun modo giustificata una politica di privilegio, ma la tutela di tutti i patrimoni linguistici regionali e locali, uniformandoci in tal modo alle esigenze superiori della cultura e della dignità dei cittadini, nessuno escluso, sviluppando coerentemente l'orientamento chiaramente emerso nel 1981 al Parlamento europeo e nel 1988 al Consiglio d'Europa, come risulta dalla ricordata «Carta europea delle lingue regionali e minoritarie».

Il presente disegno di legge dovrebbe essere la risposta coerente del Parlamento italiano ai principi e alle indicazioni forniti dagli organismi europei. Esso, inoltre, mira a porre rimedio ai torti subiti dal patrimo-

nio linguistico del nostro paese nelle sue espressioni regionali e locali; e ciò senza accordare privilegi particolari ad alcun gruppo linguistico, perchè ciò si tradurrebbe fatalmente in un'ingiusta sperequazione ai danni dei rimanenti (fanno eccezione a questa regola le provvidenze già accordate in materia linguistica al francese in Valle d'Aosta, al tedesco in provincia di Bolzano ed inoltre al ladino-dolomitico ed allo sloveno nelle province di competenza).

L'articolo 1 chiarisce il carattere globale della tutela del patrimonio linguistico della Repubblica. In ogni regione essa assumerà quelle forme e quelle accentuazioni proprie dei distinti caratteri culturali locali.

L'articolo 2 demanda alle regioni l'individuazione dei patrimoni linguistici locali e le aree per l'attuazione delle norme sul proprio territorio.

Gli articoli 3 e 4 definiscono le modalità per lo studio delle lingue locali nei diversi ordini di scuola.

L'articolo 5 prevede la possibilità di specifiche iniziative del Ministero della pubblica istruzione, per sviluppare con la sperimentazione scolastica lo studio delle lingue locali.

L'articolo 6 riconosce la possibilità di utilizzare la lingua locale nei consigli comunali, circoscrizionali e negli organi collegiali della scuola.

Gli articoli 7, 8 e 9 dispongono che i comuni interessati possono promuovere la pubblicazione nella lingua locale di atti ufficiali dello Stato, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana, nonchè l'uso orale della lingua locale per agevolare i rapporti con

i cittadini, negli uffici dell'amministrazione pubblica, e l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

L'articolo 10 riconosce ai cittadini il diritto di ottenere il ripristino del loro cognome e del nome, eventualmente modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 11 stabilisce che nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI-TV siano inseriti appositi notiziari e programmi nelle lingue locali riconosciute e tutelate.

Gli articoli 12 e 13 stabiliscono che le regioni adeguino la loro normativa ai principi della presente legge e che possano erogare provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzano lingue locali tutelate.

L'articolo 14 prevede che gli enti locali ottengano dallo Stato, nella misura massima del 75 per cento, il rimborso delle spese sostenute per adempiere agli obblighi della presente legge.

L'articolo 15 riconosce alle regioni la possibilità di creare appositi istituti per la tutela dei patrimoni linguistici locali.

L'articolo 16 stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge dovranno essere emanate le relative norme regolamentari di attuazione.

L'articolo 17 salvaguarda le norme dello statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia.

L'articolo 18 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge si applica a tutti i patrimoni linguistici regionali e locali, alle letterature regionali e ad ogni forma di espressione culturale che affondi le proprie radici nel tessuto storico-sociale delle regioni di appartenenza.

2. La definizione di patrimoni linguistici regionali e locali, anche considerando traguardo peculiare i grandi ambiti macroregionali comprende, in ogni ambito territoriale, sia la lingua di uso prevalente, sia le forme locali di essa, sia le eventuali lingue di gruppi autoctoni minoritari.

3. Nel caso di gruppi linguistici già tutelati da leggi vigenti, si applica la normativa più favorevole.

Art. 2.

1. La regione disciplina con legge l'individuazione dei propri patrimoni linguistici e le aree di applicazione della presente legge nel proprio territorio.

Art. 3.

1. Nelle scuole materne dei comuni individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari sono garantiti l'alfabetizzazione nella lingua locale e nella lingua italiana, nonchè l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 2 può essere previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonchè previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola interessati.

5. Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana, per la nomina degli insegnanti, che possono, ove necessario, essere incaricati a livello locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.

Art. 4.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti

per i lavoratori presso le scuole statali nonchè ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può, con propria legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla competenza regionale nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

Art. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue locali individuate con legge regionale ai sensi dell'articolo 2, e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinato dalla legislazione vigente.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è comunicato al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro sessanta giorni.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

Art. 6.

1. Nei comuni individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 2, i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi collegiali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

Art. 7.

1. Nei comuni individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 2, il consiglio

comunale può deliberare, previa modifica del proprio statuto, di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua messa a tutela, di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonchè di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

Art. 8.

1. Nei comuni individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 2, al fine di agevolare il rapporto con i cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica; in nessun caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

2. La facoltà di cui al comma 1 viene esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.

Art. 9.

1. Nei comuni individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con la citata legge regionale.

Art. 10.

1. I cittadini dei comuni individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 2, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi cognomi o nomi, nella lingua originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del

cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti; il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello Stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti all'applicazione del comma 1.

Art. 11.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della Radiotelevisione italiana sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela ai sensi dell'articolo 2, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Art. 12.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi generali in essa stabiliti.

Art. 13.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie, ogni regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela ai sensi dell'articolo 2.

Art. 14.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti

dall'applicazione della presente legge vengono rimborsate dallo Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e in ogni caso entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 18.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il rimborso avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni della congruità della spesa.

Art. 15.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

Art. 16.

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione, sentite le regioni interessate.

Art. 17.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici tutelati ai sensi degli statuti speciali delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

2. Eventuali disposizioni più favorevoli della presente legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.

3. Nulla è innovato nella tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

4. La provincia autonoma di Trento può applicare la presente legge al gruppo linguistico ladino presente nel proprio territorio.

Art. 18.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 14, valutato, a decorrere dal 1997, in lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1997-1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

